

Articolo 24 dello Statuto - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione anche secondo programmazioni pluriennali.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) approva, sulla base delle priorità indicate dal Consiglio Accademico nel piano di indirizzo di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), dello Statuto, il bilancio di previsione del Conservatorio e le sue variazioni ed approva il rendiconto consuntivo;

b) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;

c) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 25, comma 1, del presente Statuto, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e) è competente sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di ricerca e produzione derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;

f) determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti e ne stabilisce, su proposta del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, la destinazione;

g) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;

h) delibera sui provvedimenti da cui derivino entrate o oneri per il bilancio;

i) approva i contratti e le convenzioni di propria competenza;

j) svolge le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo, è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per la Funzione Pubblica.

4. Il Consiglio di Amministrazione è costituito:

a) dal Presidente;

b) dal Direttore;

c) da un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;

d) da uno studente designato dalla Consulta degli studenti;

e) da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

6. Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

7. I consiglieri di cui al comma 4, lettera e), e al comma 6, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

8. I membri non elettivi del Consiglio non possono essere dipendenti del Conservatorio.

9. Il Consiglio designa un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione esterni al Conservatorio.

10. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

11. Il Consiglio di Amministrazione può istituire commissioni temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale in servizio.

12. D'intesa con il Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi.

13. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.